



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17459/2005

Oggi **6 giugno 2012** innanzi al dott. ROBERTO MONTEVERDE, sono comparsi:

Per MARIA LUISA [REDACTED] l'avv. [REDACTED] parte attrice

Per CASSA DI RISPARMIO [REDACTED] l'avv. [REDACTED] parte convenuta

le parti a questo punto chiedono che il giudice voglia provvedere sulle istanze istruttorie.

Il Giudice, rilevato che la causa appare definibile allo stato degli atti, visti gli artt. 187 comma 1 e 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere.

Per MARIA LUISA [REDACTED] l'avv. [REDACTED] parte attrice, conclude come in atto di citazione ed in via istruttoria come in atti

Per CASSA DI RISPARMIO [REDACTED] l'avv. [REDACTED] parte convenuta, conclude come in atti

Le parti a questo punto discutono la causa.

Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura alle parti in udienza:

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

pronunzia la seguente

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Presidente del Tribunale è Giudice del Tribunale ed è pertanto organo dello stesso avente potere di concedere il decreto ingiuntivo opposto, talché la correlativa eccezione è rigettata.

A chiunque sia imputabile, nel decreto ingiuntivo opposto, l'assenza degli avvertimenti relativi:

- alla facoltà di proporre opposizione;

- dell'indicazione del termine per proporre opposizione;
- che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata;

tale mancanza, una volta notificato tale decreto, e ovviamente notificato personalmente ad un preteso debitore persona fisica (cui non devono necessariamente essere note le facoltà processuali cui gli avvisi si riferiscono) determina la radicale nullità del decreto ingiuntivo.

La parte che si avvale dello strumento monitorio cristallizza tutti gli elementi del proprio *edictio actionis* e della *vocatio in ius* con tale strumento, per così dire "cartolarizzandoli" nel decreto che ottiene e notifica.

Niente avrebbe impedito all'odierna opposta di non procedere alla notifica di un decreto così limpidamente invalido, richiedendone un altro corretto, avendone all'evidenza piena contezza e possibilità di verifica. Avvalendosene, invece, si è chiaramente privata del potere successivo di richiedere al giudice una verifica di merito della fondatezza della propria pretesa creditoria, risultando in definitiva la correlativa richiesta in sede di opposizione, un tentativo di reintrodurre surrettiziamente un *thema dedidendum* su cui non è più dato discutere in relazione alla radicale nullità del decreto, azionato mediante la notifica, che conteneva tale *thema dedidendum*.

L'opposizione deve essere accolta su tale preliminare rilievo, che priva di interesse e rilevanza ogni ulteriore profilo di reciproca contestazione, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto opposto.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda

proposta da: [REDACTED] Maria Luisa

con atto di citazione notificato il 28/10/2005

nei confronti di: CASSA DI RISPARMIO [REDACTED]

ogni diversa e contraria istanza, eccezione, richiesta disattesa così provvede:

ACCOGLIE

la domanda proposta e per l'effetto dichiara la nullità il decreto ingiuntivo n. 5004/05 concesso dal Tribunale di Firenze.

CONDANNA

CASSA DI RISPARMIO [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.860,00, di cui € 457,50 per spese, € 1.100,00 per diritti, € 5.480,00 per onorari ed € 822,50 per spese generali, oltre IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 6 giugno 2012

Il Giudice
dott. ROBERTO MONTEVERDE

IL CASO.it

